R_CALABR|AAA0ABE|RGP2026|PROT. N. 0018803|06/08/2026 - Allegato Utente 2 (A02)

REGIONE CALABRIA
Il Capo Gabinetto

Prot. 564668
del 03.07.2026

Al Signor Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Salvatore Cirillo

E p.c. Al Consigliere
Sig. Francesco De Cicco

Segretariato Generale
Settore Atti del Presidente
e Rapporti con il Consiglio Regionale

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n.111/13^ "In relazione alla posizione della Giunta regionale sulla cosiddetta "rottamazione dei bolli auto" – Proponente Cons. De Cicco. Trasmissione risposta.

Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si trasmette per gli adempimenti di competenza, la nota dell'Assessore al Bilancio, corredata da relazione tecnica prot. 550992 del 30 giugno c.a., del competente Dipartimento Bilancio.

Luciano Vigna

[redacted]

All.02

R_CALABR|AAA0ABE|RGP2026|PROT. N. 0018803|06/08/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 553698 del 01/07/2026

REGIONE CALABRIA

ASSESSORATO

Bilancio e Patrimonio,
Programmazione Fondi Nazionali e Comunitari,
Transizione Digitale, Energia,
Enti Strumentali, Fondazioni e Società Partecipate

SPETT.LE CAPO DI GABINETTO
DOTT. LUCIANO VIGNA

OGGETTO: **Riscontro Interrogazione a risposta scritta n. risposta scritta n. 111/13^ "*In relazione alla posizione della Giunta regionale sulla cosiddetta "rottamazione dei bolli auto"*, acquisita al protocollo n.519601 del 22/06/2026."**

Si trasmette, per il seguito di competenza, il riscontro all'interrogazione a risposta scritta n 111/13^ "In relazione alla posizione della Giunta regionale sulla cosiddetta "rottamazione dei bolli auto", acquisita al protocollo n.519601 del 22/06/2026."

L'Assessore

Prof. Marcello Minenna

[redacted]

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 550892 del 30/03/2026

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio

Il Dirigente Generale

On. Roberto Occhiuto
Presidente della Giunta

Prof. Marcello Minenna
Assessore in materia di bilancio e patrimonio,
programmazione fondi nazionali e comunitari,
transizione digitale, energia, enti strumentali,
fondazioni e società partecipate

e p.c.

dott. Luciano Vigna
Capo di Gabinetto

Avv. Eugenia Montilla
Segretario generale

Dott.ssa Fortunata Raschellà
Dirigente del Settore
Segreteria di Giunta e rapporti con il Consiglio Regionale

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 111/13^

Con l'interrogazione in oggetto il Consigliere Francesco De Cicco chiede chiarimenti in relazione alla posizione della Giunta regionale sulla cosiddetta rottamazione dei debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, in particolar modo per la tassa automobilistica.

In merito si rappresenta che il Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio si è già formalmente espresso sull'argomento in riferimento alla proposta di legge di iniziativa consiliare n. 42/13^ in occasione della seduta della seconda Commissione "Bilancio, Programmazione Economica, Affari dell'Unione europea e Relazioni con l'estero" tenutasi martedì 24 febbraio 2026, con il rilascio del parere prot. 152541 del 23.02.2026, che qui si allega per comodità.

Viale Europa snc - Località Germaneto – 88100 Catanzaro
Cittadella Regionale Jole Santelli – 8° piano area Greco
0961.856200 – dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it

Pertanto, pur tenendo conto degli interventi normativi introdotti dall'art. 10*quinquies* DL n. 38/2026, convertito con Legge n. 88/2026, che attribuisce all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la gestione della "rottamazione" dei crediti degli enti territoriali e fa così venir meno le prospettate difficoltà gestionali e la necessità di dare copertura finanziari ai costi di una eventuale convenzione con l'Agenzia, si rinvia al contenuto del parere medesimo per ogni altro aspetto concernente gli effetti di tale operazione sulla *tax compliance* e l'impatto sfavorevole sulle entrate di bilancio.

In particolare, si rimanda alle seguenti considerazioni, espresse nel citato parere con riferimento alla tassa automobilistica ed estendibili all'intero magazzino dei crediti:

2. *con riferimento agli effetti positivi di incremento della liquidità nel breve periodo gli stessi non sono garantiti e rischiano di essere più che compensati nel medio-lungo periodo da un deterioramento della tax compliance con effetti riflessi sicuramente negativi sulla riscossione ordinaria e sugli equilibri di bilancio negli esercizi successivi;*

3. *con riferimento alla neutralità finanziaria dichiarata, la rinuncia definitiva alle sanzioni non può essere considerata neutra e la relazione tecnico-finanziaria non fornisce una dimostrazione quantitativa dell'impatto netto sulle entrate da ruoli. In particolare, non risultano adeguatamente quantificati l'effetto della rinuncia alle sanzioni, il profilo temporale degli incassi, l'impatto su residui e sugli accantonamenti, né il rischio di minori entrate rispetto allo scenario ordinario;*

7. *con riferimento ai benefici prospettati in termini di riduzione del contenzioso gli stessi appaiono marginali e, in ogni caso, non tali da compensare i rischi finanziari e operativi sopra evidenziati; inoltre, la misura può generare nuovi profili di complessità applicativa suscettibili di alimentare contenzioso da applicazione;*

8. *con riferimento all'attendibilità della stima dell'impatto finanziario la quantificazione degli effetti finanziari risulta connotata da rilevante aleatorietà, essendo fondata su ipotesi (tasso di adesione, capacità di pagamento, tempi di incasso, costi di gestione) non suffragate da adeguata istruttoria e, soprattutto, non accompagnate da una valutazione completa dell'impatto netto;*

9. *la diminuzione del gettito spontaneo già a partire, in misura minore, dall'anno corrente e sicuramente crescente dal 2027 in poi, determinerà in sede di bilancio di previsione e/o di assestamento una significativa riduzione dello stanziamento di competenza, con la conseguente necessità di ridurre la spesa finanziata con risorse autonome nel bilancio 2026-2028, di almeno 10 milioni di euro nel triennio 2026-2028;*

10. *considerato l'obbligo dell'accertamento per cassa, la minore riscossione attesa rispetto alla previsione di competenza, ancorché quest'ultima diminuita per i motivi di cui al punto precedente, può comportare, inoltre, a regime un impatto certamente negativo sul risultato di amministrazione in sede di chiusura dei conti, con conseguenze dirette sulla quantità dell'avanzo di amministrazione libero da vincoli utilizzabile in occasione della manovra annuale di assestamento di bilancio, possibilità solo recentemente riconquistata dalla Regione grazie ad una politica di bilancio prudente e sostenibile.*

Viale Europa snc - Località Germaneto – 88100 Catanzaro
Cittadella Regionale Jole Santelli – 8° piano area Greco
0961.856200 – dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 550898 del 08/05/2026

Si richiama l'attenzione su come le criticità rilevate dallo scrivente Dipartimento siano sostanzialmente acclarate anche da recenti studi di settore esposti nell'allegato articolo de "Il Sole24Ore", che ben evidenzia l'inefficacia delle campagne di rottamazione in termini di aumento del tasso di riscossione coattiva, il fenomeno delle adesioni a solo scopo dilatorio da parte dei contribuenti ed il dirompente effetto decrementale sul tasso di riscossione spontanea.

Distinti saluti

dott.ssa Stefania Buonaiuto

STEFANIA
BUONAIUTO

Viale Europa snc - Località Germaneto – 88100 Catanzaro
Cittadella Regionale Jole Santelli – 8° piano area Greco
0961.856200 – dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it

Regione Calabria

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE

Consiglio Regionale della Calabria
Seconda Commissione Bilancio, programmazione economica,
affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero
settore.commissionibilancioespeciali@consrc.it
settore.commissionibilancioespeciali@pec.consrc.it

e p.c.

Dott. Filippo Pietropaolo
Presidente della II Commissione consiliare
Bilancio, programmazione economica,
affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero
filippo.pietropaolo@consrc.it

On. Roberto Occhiuto
Presidente della Giunta

Prof. Marcello Minenna
Assessore in materia di bilancio e patrimonio,
programmazione fondi nazionali e comunitari,
transizione digitale, energia, enti strumentali,
fondazioni e società partecipate

Oggetto: Seconda Commissione Bilancio, Programmazione Economica, Affari dell'Unione europea e Relazioni con l'estero – seduta di martedì 24 febbraio 2026 ore 11.00 – riscontro note prot. 5143 del 18.02.2026, 5406 e 5408 del 20.02.2026

In ordine alla seduta di codesta Commissione consiliare del 24 febbraio 2026, si invia il parere sulle proposte di provvedimento amministrativo e di legge indicate nella nota in oggetto.

1. **Proposta di provvedimento amministrativo n. 43/13^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: "Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni. Impegno della Regione Calabria ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato ai sensi del comma 642, lettera a), dell'articolo 1 della legge n. 199/2025".**

In merito al presente provvedimento amministrativo, si rappresenta che ai sensi dell'art.1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle regioni nei confronti dello Stato e di Cassa depositi e prestiti riguardante le anticipazioni di liquidità

contratte negli anni scorsi. Le stesse riguardano, in maniera prevalente quelle contratte per fare fronte ai debiti del Sistema sanitario. A fronte di ciò, tuttavia, le Regioni devono impegnarsi:

- a trasferire allo Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051, le somme necessarie a garantire il pagamento delle quote interessi e capitale connessi a tali prestiti (commi 640 e 641 dell'art.1 della succitata legge 199/2024);
- "*con delibera del Consiglio regionale*" ad applicare al proprio bilancio di previsione, dal 2026 al 2051, un risultato di amministrazione determinato facendo riferimento ai risultati del rendiconto 2024 e pari al "risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità" (comma 642, lett.a., punto 2, del su indicato art 1 della legge n. 199/2025 - considerato che la Regione al 31 dicembre 2024 ha un risultato di amministrazione di lettera E positivo);
- a trasmettere entro il 28 febbraio 2026, al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera consiliare di cui al precedente punto (comma 639 dell'art.1 della legge 199/2025).

L'adesione alle disposizioni indicate serve a migliorare il risultato di amministrazione delle Regioni, eliminando la quota accantonata al Fondo di anticipazione di liquidità, la valutazione delle Regioni sulla base del nuovo sistema di contabilità Accrual e a ridurre le criticità delle registrazioni contabili connesse a dette anticipazioni di liquidità.

Considerato che da un esame congiunto della proposta di delibera consiliare effettuata con gli Uffici di codesta Commissione sono emersi, tuttavia, alcuni refusi, si allega il corretto schema di delibera consiliare necessaria a dare attuazione alle succitate disposizioni normative all'interno del quale sono stati eliminati alcuni refusi numerici.

2. **Proposta di legge n. 42/13^ recante: "Disposizioni per la rottamazione delle cartelle esattoriali relative alla tassa automobilistica regionale (Bollo Auto) emesse dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione tra il 2023 e il 2025 - (Legge n. 199/2025)".**

La PdL n. 42/13^ si inserisce nell'alveo normativo della legge n. 199/2025, che all'art. 1, commi da 82 a 101, disciplina la cd. Rottamazione-Quinquies. Nei successivi commi da 102 a 110 viene disciplinata la possibilità di Regioni ed enti locali di introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata, in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali.

Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata.

La facoltà di introdurre la definizione agevolata deve essere esercitata dagli enti in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità.

In astratto l'adozione della disposizione normativa sembrerebbe garantire:

- un incremento della riscossione nel breve periodo mediante la conversione dei crediti in liquidità;
- una riduzione del contenzioso in ragione della rinuncia ai giudizi pendenti conseguente all'adesione;
- un possibile effetto di razionalizzazione dei residui attivi con impatto sul Fondo Crediti Dubbia Esigibilità;

- un alleggerimento dell'esposizione debitoria dei contribuenti attraverso l'eliminazione della componente sanzionatoria e le modalità di pagamento previste.

In realtà, rispetto ai precedenti punti, si evidenzia che:

- con riferimento all'incremento della riscossione, l'aumento degli incassi nel breve periodo non costituisce un effetto automatico né garantito, essendo condizionato ai tassi di adesione effettivi e alla capacità di pagamento dei debitori; inoltre, l'eliminazione delle sanzioni comporta una compressione del valore nominale del credito e può tradursi in minori entrate potenziali. L'applicazione a carichi recenti può, peraltro, indebolire l'adempimento spontaneo, alimentando comportamenti di rinvio del pagamento in attesa di future misure agevolative, con riflessi negativi sulla riscossione ordinaria;
- con riferimento alla riduzione del contenzioso, la rinuncia ai giudizi pendenti può ridurre numericamente le controversie, e quindi alleggerire le attività degli uffici, ma d'altro canto la complessità amministrativa legata all'istruttoria e alla gestione delle istanze (ammissibilità, calcoli, rateizzazioni, controlli, decadenze) comporta un ben più corposo aggravio delle procedure, senza che si possano escludere nuovi profili di contestazione, derivanti dal non remoto caso di inadempimenti dei contribuenti aderenti alla rottamazione;
- con riferimento alla gestione dei residui attivi e agli effetti sul FCDE, la razionalizzazione è subordinata all'effettivo conseguimento degli incassi; ove le posizioni non siano realmente vetuste o strutturalmente deteriorate, la misura non appare coerente con una logica di recupero di partite a elevata inesigibilità, incidendo invece su crediti, quali quelli affidati all'Agente negli anni 2023-2025, ancora in fase fisiologica di esazione;
- con riferimento all'alleggerimento dell'esposizione debitoria dei contribuenti, la riduzione del carico sanzionatorio, se generalizzata e non ancorata a criteri selettivi (ad es. indicatori di difficoltà economica), determina un beneficio indistinto anche per soggetti pienamente solvibili, con criticità in termini di equità e parità di trattamento rispetto ai contribuenti adempienti. Inoltre, l'agevolazione può attenuare la funzione deterrente delle sanzioni, con effetti potenzialmente sfavorevoli sulla *compliance* complessiva.

Oltre agli aspetti sopra esposti, si rileva una ulteriore rilevante obiezione alla PdL in esame che attiene ai profili di equità del prelievo e di impatto comportamentale sulla *compliance* fiscale, nonché ai possibili effetti riflessi sugli equilibri di bilancio. Il rischio più grande è di natura educativa. Se la rottamazione diventa una misura ricorrente (si tratta della quinta edizione nazionale), il contribuente potrebbe essere indotto a non pagare spontaneamente, attendendo la prossima sanatoria per regolarizzare la propria situazione debitoria senza sanzioni. Si indebolisce così la cultura del rispetto fiscale, mentre aumenta il rischio di evasione (incentivo alla "strategia dell'attesa").

Si crea, inoltre, un'evidente iniquità e demotivante disparità di trattamento tra il contribuente "leale", che ha pagato tutto e subito (subendo l'intero prelievo fiscale), e il contribuente "ritardatario", che beneficia di uno sconto sostanziale. Ciò erode il patto sociale tra cittadino e Regione: i soggetti passivi che esercitano regolarmente una corretta *compliance* fiscale possono percepire la definizione agevolata come uno strumento poco equo. Chi non paga viene agevolato, mentre il contribuente virtuoso non riceve benefici.

A ciò si aggiunga che l'estensione della definizione agevolata all'intera platea dei contribuenti in maniera del tutto svincolata da eventuali difficoltà economiche degli stessi o categorie reddituali di appartenenza, lungi dal costituire un aspetto positivo per come prospettato nella relazione alla PdL, rappresenta invece un ulteriore motivo di ineguaglianza sostanziale.

Dai dati estratti dal Portale AdE-R, può rilevarsi, peraltro, come l'adesione alla definizione agevolata sia stata richiesta da una percentuale piuttosto esigua di contribuenti nelle quattro campagne precedenti relativi ai carichi affidati fino al 2022 (mediamente il 14% del totale carico, con punte più alte sino al 18% negli anni più recenti), quindi, abbia inciso in misura minimale sul contrasto all'evasione fiscale.

Gli effetti di tale incedere dell'azione amministrativa si risolverebbero quindi nel medio-lungo periodo in una diminuzione del versamento spontaneo della tassa nei termini di legge, causando un decremento della principale entrata autonoma regionale (il cui accertamento è disposto per cassa ai sensi del D. Lgs. 118/2011) e conseguentemente una sicura, seppur ad oggi non esattamente quantificabile, alterazione degli equilibri di bilancio.

A ciò si aggiunge che, nel caso della tassa automobilistica, i debiti dei contribuenti sono stati in gran parte già oggetto di annullamento normativo da parte dello Stato per gli anni tributari più risalenti. Il DdL in esame delimita, quindi, il proprio ambito applicativo con riferimento ai carichi affidati ad Agenzia delle Entrate- Riscossione negli anni 2023-2025, superando addirittura, in maniera alquanto singolare, con tale previsione il disposto normativo relativo alla definizione agevolata "statale" che al comma 82 della richiamata legge n. 199/2025 prevede che la stessa riguardi i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. In buona sostanza, si va ad incidere, per oltre il 50% delle posizioni, su cartelle esattoriali notificate nell'ultimo semestre del 2025.

Non si tratterebbe, pertanto, di debiti che gravano da più anni sui contribuenti né tantomeno, per la Regione, di residui attivi la cui vetustà possa porsi a fondamento della difficoltà di esazione, per come parrebbe richiedere la *ratio* della L. 199/2025. Al contrario, si tratterebbe di carichi di recente formazione, ancora fisiologicamente inseriti nel ciclo ordinario della riscossione, i quali risultano ricompresi nel perimetro del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) solo da un arco temporale limitato e, dunque, in ragione di un accantonamento prudenziale di recente costituzione. In tale contesto, l'abbattimento delle sanzioni non sarebbe giustificato dall'esigenza di recuperare partite effettivamente deteriorate per vetustà, ma finirebbe per incidere su entrate ancora in fase quasi ordinaria di esazione, determinando una riduzione volontaria del valore del credito in assenza di comprovate e strutturali criticità di riscossione. Una simile impostazione rischierebbe, pertanto, di alterare la fisiologica dinamica dell'adempimento tributario, introducendo **un effetto premiale in favore di comportamenti omissivi recenti e compromettendo il principio di parità di trattamento rispetto ai contribuenti che hanno adempiuto tempestivamente.**

Dal punto di vista strettamente finanziario la rinuncia definitiva alle sanzioni non può essere considerata neutra per come sostenuto nella relazione finanziaria al DdL regionale poiché incide direttamente sulla consistenza del credito e, quindi, sul potenziale gettito complessivo connesso ai ruoli interessati. La neutralità finanziaria non può essere semplicemente dichiarata ma va dimostrata con numeri, confrontando quanto si incasserebbe senza la misura (riscossione ordinaria, comprensiva di sanzioni) con quanto si incasserebbe con la definizione agevolata (al netto delle sanzioni stralciate), tenendo conto dei tempi di incasso e del tasso reale di adesione.

Come illustrato nella relazione alla legge n. 199/2025 con riferimento ai tributi di competenza statale, il gettito atteso dai pagamenti inerenti alla definizione agevolata in esame (c.d. "rottamazione-quinquies") deve andare a compensare la perdita di riscossione ordinaria conseguente all'adesione alla definizione agevolata medesima. Conseguentemente, deve essere stimato l'impatto netto sulle entrate da riscossione ruoli per poter sostenere la compatibilità finanziaria del provvedimento.

In assenza di tale istruttoria quantitativa, l'affermazione di neutralità finanziaria risulta priva di adeguato supporto tecnico e non consente di escludere il rischio di minori entrate rispetto allo scenario ordinario, con possibili riflessi sugli equilibri di bilancio degli esercizi interessati. Sotto tale profilo, la relazione tecnico-finanziaria non appare idonea a soddisfare l'onere di quantificazione e attendibilità richiesto ai fini della verifica di copertura e della salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

Ove si consideri che le sanzioni relative all'evasione della tassa automobilistica, in ossequio alle previsioni del D. Lgs. n. 118/2011, sono accertate per cassa, è quasi pleonastico precisare che l'impatto sulle entrate di bilancio sarebbe immediato: per dare un'idea delle grandezze di valori di cui si parla, basti pensare che nel solo mese di dicembre 2025 sono state riversati nella tesoreria

regionale, a titolo di tassa automobilistica regionale, dagli agenti della riscossione 7.879.956,82 euro, di cui 1,3 milioni di euro derivanti dall'applicazione delle sanzioni.

In aggiunta alle minori entrate devono inoltre essere stimate le maggiori *spese gestionali*, a cui garantire adeguata copertura finanziaria sempre tramite compensazione con l'aumento del gettito atteso.

A riguardo, nelle recenti riunioni del Coordinamento tecnico interregionale Affari Finanziari presso la Conferenza Stato Regioni, in cui sono stati riportati i colloqui effettuati da più parti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con Agenzia delle Entrate- Riscossione, è stato infatti chiarito che, a differenza di precedenti edizioni della definizione agevolata, la Regione che decide di estendere la rottamazione sui carichi affidati all'agente della riscossione, dovrebbe gestire interamente "in proprio" il processo.

Al contrario di quanto previsto dalla proposta di norma in esame, che attribuisce un ruolo ad Agenzia delle Entrate – Riscossione travalicando in tal modo i limiti della potestà legislativa regionale nelle previsioni degli articoli 4 e 5, in sostanza gli uffici regionali dovrebbero:

a) supportare il contribuente nella determinazione dei carichi definibili in via agevolata;
b) accordare piani di definizione agevolata;
c) comunicare ad Agenzia delle Entrate- Riscossione la sospensione delle procedure di riscossione e l'eventuale ripresa, nel caso di decadenza della definizione agevolata;
d) gestire gli incassi derivanti dall'adesione alla definizione agevolata.

L'operatività derivante da una gestione diretta delle posizioni in esame (poco meno di 400milioni di euro iscritti a ruolo per un totale di oltre 1.044.095 partite; prevedendo una adesione del 18% significherebbe circa 188.000 istanze di adesione alla definizione agevolata) travolgerebbe l'attività amministrativa degli uffici, che non sono attualmente dotati di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni, per come previsto dalla L. 199/2025, né potrebbero dotarsene in tempi brevi. Tra tali adempimenti sono ricompresi anche quelli previsti per gli accertamenti contabili e le riscossioni delle rateizzazioni che, in assenza di sistemi informatici automatizzati, risulterebbero di difficile monitoraggio per numeri così elevati andando ad alterare la veridicità delle scritture contabili.

Ne consegue che l'attuazione della disciplina, nei termini delineati, non è in alcun modo sostenibile né, soprattutto, concretamente praticabile. Le attività richieste (acquisizione e gestione massiva delle istanze, calcolo e gestione dei piani di rateizzazione, tracciamento delle lavorazioni, riconciliazione dei pagamenti, gestione delle decadenze e aggiornamento delle posizioni) costituiscono, per natura e per scala, funzioni tipiche e proprie di un soggetto istituzionalmente preposto alla riscossione mediante ruolo, quale l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, dotato di processi standardizzati e infrastrutture informatiche specialistiche per la gestione automatizzata di elevati volumi di partite. Allo stato, infatti, la Regione Calabria non dispone della necessaria struttura informativa per la gestione massiva del procedimento (assenza di piattaforma dedicata, di strumenti per la gestione dei piani di rateizzazione ecc..). In mancanza di tali presupposti tecnologici, non risulta realisticamente ipotizzabile, in tempi brevi, l'implementazione ex novo dell'infrastruttura digitale necessaria. Peraltro, l'eventuale acquisizione di software applicativi, licenze, servizi di sviluppo/integrazione, assistenza e manutenzione evolutiva, nonché di servizi di supporto operativo per la gestione massiva delle istanze, comporterebbe oneri economici rilevanti e non comprimibili, oltre a tempi tecnici di approvvigionamento e messa in esercizio non compatibili con la tempistica di applicazione della misura. Ne deriva che la Regione, allo stato, non risulta nelle condizioni di dotarsi in modo tempestivo degli strumenti indispensabili, con conseguente concreta inattuabilità della disciplina nei termini di legge e rischio di disallineamento tra previsione normativa e capacità amministrativa effettiva.

Inoltre, l'eventuale impiego di risorse umane, organizzative e finanziarie per l'attuazione della misura (ivi compresi i costi per l'adeguamento o l'acquisizione di strumenti informatici) comporterebbe un significativo costo di opportunità, in quanto determinerebbe una sottrazione di capacità operativa rispetto ad altre attività istituzionali di recupero e controllo, relative ad altri tributi, ovvero alle annualità tributarie più recenti della tassa automobilistica. Tale assorbimento di risorse, in presenza di scadenze e termini perentori connessi alla gestione dei crediti (ivi inclusi quelli afferenti a prescrizione), potrebbe altresì tradursi in un pregiudizio per la riscossione ordinaria, con il rischio concreto di non presidiare tempestivamente le posizioni più recenti e, conseguentemente, di comprometterne la recuperabilità.

Considerato che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione è il soggetto istituzionalmente preposto alla gestione dei carichi iscritti a ruolo, dotato delle competenze, delle procedure e delle infrastrutture informatiche necessarie alla trattazione massiva delle posizioni e alla gestione dei piani di pagamento, per quanto sopra, per l'eventuale attuazione della misura si è costretti, quindi, a valutare una convenzione onerosa con tale agenzia, i cui costi, ulteriori rispetto all'ordinario aggio di riscossione che già va a decremento del riscosso, devono essere puntualmente stimati e inclusi nell'analisi tecnico-finanziaria del provvedimento, quale componente essenziale degli effetti finanziari complessivi della misura, al fine di consentire una corretta valutazione dell'impatto netto sulle entrate e della compatibilità con gli equilibri di bilancio.

Si rappresenta, ad ogni buon fine e per completezza istruttoria, che tali costi non sono al momento quantificabili con esattezza ove si consideri che nessuna Regione ha allo stato attuale adottato una legge regionale analoga e stipulato la conseguente convenzione operativa con l'Agenzia. In tale contesto, è stata avviata un'interlocuzione a livello centrale nell'ambito del Coordinamento tecnico interregionale Affari Finanziari presso la Conferenza Stato Regioni, di cui non sono ancora disponibili gli esiti, finalizzata a verificare la disponibilità dell'Agenzia delle Entrate –Riscossione a farsi carico di tali procedimenti connessi alla definizione agevolata.

Ad adiuvandum, si evidenzia che, volendo parametrare i costi a quelli sostenuti per la Convenzione attualmente in essere con Agenzia delle Entrate per la gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, bisogna considerare che, per i servizi di acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, "*spetta all'Agenzia un rimborso spese pari al compenso dalla stessa dovuto agli intermediari della riscossione, attualmente pari alla misura di seguito indicata:*

a) *per le deleghe conferite telematicamente all'Agenzia:*
   - ✓ *non è dovuto alcun compenso e rimborso spese per il modello F24 conferito mediante i servizi telematici dell'Agenzia con saldo finale pari a zero;*
   - ✓ *€ 0,50, per il modello F24 conferito mediante i servizi telematici dell'Agenzia con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente bancario o postale;*
b) *per le deleghe conferite agli intermediari della riscossione:*
   - ✓ *€ 0,85 per il modello F24 conferito con modalità telematiche;*
   - ✓ *€ 1,20 per il modello F24 cartaceo;*
   - ✓ *€ 1,40 per il modello F24 cartaceo presentato al sistema postale.*

Il rimborso di cui alle precedenti lettere a) e b) è maggiorato di € 0,10 per ciascuna delega di versamento, a titolo di rimborso delle spese generali amministrative."

A tali importi si aggiungono poi, per i servizi di assistenza ai contribuenti (ai quali può essere assimilato a grandi linee il costo di gestione di una istanza di rateizzazione), euro 4,00 per ciascun soggetto passivo.

Sulla base di quanto sopra, la convenzione avrebbe un costo minimo di euro 5,00 a contribuente (circa 1,1 milioni di euro i.i. considerando 188.000 istanze), da aggiungere all'applicazione dell'aggio di riscossione pari al 6%.

Ove tali conteggi, meramente parametrati su convenzioni diverse e in assenza di precedenti regionali analoghi, siano ritenuti attendibili, dalle informazioni relative al dettaglio di tassa, sanzioni ed interessi presenti nel portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, non è comunque possibile sostenere, su tale base, la neutralità finanziaria del provvedimento, atteso che l'equilibrio dipende da ipotesi variabili (adesione, capacità di pagamento, tempi di incasso) e dall'integrale considerazione di oneri ulteriori non stimati.

Ove infatti si consideri che il carico totale delle sanzioni ammonta a 83,9 milioni di euro, e quello complessivo di tassa ed interessi a 304 milioni di euro, ove si stimi un'adesione del 18% del carico totale (come avvenuto negli anni più recenti interessati dalla crisi economica postpandemica) e conseguente diminuzione delle entrate pari a 15,1 milioni di euro, e si consideri di contro, su base storica e prudenziale, un aumento della riscossione di tassa ed interessi sino al 28% del totale carico pari a 85,2 milioni di euro (di cui 59,7 già riscossi) con un aggio di riscossione pari a 6 milioni di euro, il gettito residuo atteso pari a 25,5 milioni di euro, pur conducendo a un saldo aritmetico positivo (stimato in 3,2 milioni di euro), resta un risultato meramente teorico e altamente aleatorio, non idoneo a fondare un giudizio di invarianza finanziaria, in quanto non incorpora l'insieme dei costi di gestione, degli oneri indiretti e, soprattutto degli effetti sulla riscossione ordinaria, che potrebbero verificarsi già dal 2026/2027 e senza dubbio alcuno nel medio-lungo periodo.

Si rileva, altresì, che il provvedimento normativo in esame non fa menzione delle spese di notifica sostenute da Agenzia delle Entrate-Riscossione e che sarebbe opportuno precisare se le stesse restino a carico dei contribuenti o vadano ad erodere ancor più l'importo netto sopra stimato nel caso in cui debba farsene carico l'Amministrazione regionale.

Di irrilevante incidenza la compensazione in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie correlata alle rinunce al contenzioso, che non superano in media statisticamente i 6.000 ricorsi di primo grado all'anno, la maggior parte dei quali (circa il 70%) aventi esito positivo per la Regione (e quindi non comportanti spese di soccombenza).

Tutto quanto sopra rappresentato, atteso che:

1. con riferimento all'ambito oggettivo della misura i carichi oggetto di ipotetica definizione agevolata non presentano carattere di vetustà, essendo di recente iscrizione a ruolo e ancora fisiologicamente inseriti nel ciclo ordinario della riscossione in contrasto con la ratio della L. 199/2025 e con il criterio di prioritaria riferibilità a crediti di difficile esigibilità;
2. con riferimento agli effetti positivi di incremento della liquidità nel breve periodo gli stessi non sono garantiti e rischiano di essere più che compensati nel medio-lungo periodo da un deterioramento della tax compliance con effetti riflessi sicuramente negativi sulla riscossione ordinaria e sugli equilibri di bilancio negli esercizi successivi;
3. con riferimento alla neutralità finanziaria dichiarata, la rinuncia definitiva alle sanzioni non può essere considerata neutra e la relazione tecnico-finanziaria non fornisce una dimostrazione quantitativa dell'impatto netto sulle entrate da ruoli. In particolare, non risultano adeguatamente quantificati l'effetto della rinuncia alle sanzioni, il profilo temporale degli incassi, l'impatto su residui e sugli accantonamenti, né il rischio di minori entrate rispetto allo scenario ordinario;
4. con riferimento all'attuabilità operativa, la norma, oltre a necessitare di opportune modifiche (al fine di essere ricondotta nell'alveo della costituzionalità) circa il ruolo rivestito da Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'individuazione del soggetto su cui far gravare le spese di notifica e l'indicazione della copertura finanziaria, risulta inattuabile in assenza della preventiva disponibilità, di tale Agenzia ad assumere la gestione dei procedimenti di definizione

agevolata. La gestione massiva delle istanze (rateizzazioni, flussi di pagamento, riconciliazioni, decadenze) costituisce attività tipica di un soggetto istituzionalmente preposto alla riscossione mediante ruolo e dotato di infrastrutture informatiche specialistiche. In tal senso la Regione non dispone di analoga struttura e non può sostituirsi ad AdER senza attivare ex novo procedure e strumenti con oneri finanziari rilevanti e tempi tecnici incompatibili;

5. con riferimento ai costi di gestione della misura, non risultano stimati in modo puntuale e completo i costi in ipotesi di gestione mediante convenzione con AdER, ulteriori rispetto all'aggio ordinario (già incidente in diminuzione sul riscosso), comprensivi dei corrispettivi per servizi di assistenza e gestione delle istanze, nonché degli eventuali costi connessi alla messa a regime dei flussi e degli adempimenti operativi; non risultano disciplinati in modo espresso le spese di notifica e gli oneri accessori, con conseguente incertezza circa la loro imputazione e l'effetto sull'importo netto stimato;
6. con riferimento ai costi indiretti e al costo di opportunità, l'attuazione della misura assorbirebbe risorse umane e organizzative significative, sottraendole alle attività ordinarie di recupero e controllo; tale assorbimento, in presenza di scadenze e termini perentori connessi alla gestione dei crediti (ivi inclusi quelli afferenti a prescrizione), può determinare un pregiudizio per la riscossione corrente e per il presidio tempestivo delle posizioni più recenti, con conseguente ulteriore rischio di perdita di gettito;
7. con riferimento ai benefici prospettati in termini di riduzione del contenzioso gli stessi appaiono marginali e, in ogni caso, non tali da compensare i rischi finanziari e operativi sopra evidenziati; inoltre, la misura può generare nuovi profili di complessità applicativa suscettibili di alimentare contenzioso da applicazione;
8. con riferimento all'attendibilità della stima dell'impatto finanziario la quantificazione degli effetti finanziari risulta connotata da rilevante aleatorietà, essendo fondata su ipotesi (tasso di adesione, capacità di pagamento, tempi di incasso, costi di gestione) non suffragate da adeguata istruttoria e, soprattutto, non accompagnate da una valutazione completa dell'impatto netto;
9. la diminuzione del gettito spontaneo già a partire, in misura minore, dall'anno corrente e sicuramente crescente dal 2027 in poi, determinerà in sede di bilancio di previsione e/o di assestamento una significativa riduzione dello stanziamento di competenza, con la conseguente necessità di ridurre la spesa finanziata con risorse autonome nel bilancio 2026-2028, di almeno 10 milioni di euro nel triennio 2026-2028;
10. considerato l'obbligo dell'accertamento per cassa, la minore riscossione attesa rispetto alla previsione di competenza, ancorché quest'ultima diminuita per i motivi di cui al punto precedente, può comportare, inoltre, a regime un impatto certamente negativo sul risultato di amministrazione in sede di chiusura dei conti, con conseguenze dirette sulla quantità dell'avanzo di amministrazione libero da vincoli utilizzabile in occasione della manovra annuale di assestamento di bilancio, possibilità solo recentemente riconquistata dalla Regione grazie ad una politica di bilancio prudente e sostenibile;

si esprime parere negativo in ordine alla sostenibilità finanziaria del progetto di legge in esame.

3. Proposta di Legge n. 16/13^ recante: "Integrazioni della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria)"

Il disegno di legge in esame, come rilevato anche dagli uffici di codesta Commissione, è corredato da una relazione illustrativa nella quale vengono specificate le ragioni dell'introduzione delle disposizioni normative in esame, tese a semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi derivanti dalla normativa statale, riducendo i tempi di definizione delle pratiche e

26-GIU-2026
da pag. 1-2 / foglio 1 / 4

Il Sole 24 ORE
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 54883 Diffusione: 106518 Lettori: 668000 (Data Stampa 9)

DATA STAMPA
35° Anniversario
Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 553698 del 01/07/2026

Data Stampa 1989-Data Stampa 1989

Flop delle rottamazioni sugli incassi Il Fisco rilancia sui pignoramenti (+25,2%)

Lotta all'evasione

Le definizioni agevolate non aumentano il tasso di riscossione, fermo al 14,7%

Nel 2025 approfondimenti su 47mila forfettari. Sotto la lente 32mila affitti brevi

Le rottamazioni non hanno aumentato i tassi di riscossione. Ma ora spingono i pignoramenti, cresciuti del 25,2% nel 2025 e triplicati in tre anni. Molti puntano infatti ai decaduti dalle sanatorie; che fin qui hanno perso per strada il 59% delle somme da incassare. Anche per questo il tasso di riscossione complessivo resta al 14,7%: 85 euro ogni 100 iscritti a ruolo negli ultimi 25 anni continua a latitare. Sotto la lente dell'antievasione anche 47mila forfettari e 32mila affitti brevi.

Latour, Mobili, Parente e Trovati —*alle pagine 2 e 3*

Rottamazioni, incassi flop Pignoramenti su del 25,2%

Cartelle. Le definizioni agevolate non hanno aumentato la riscossione totale, ferma al 14,7%. Oltre 85 euro su 100 iscritti a ruolo sfuggono al recupero. Il Fisco rilancia le azioni esecutive, triplicate in tre anni

I decaduti dalle sanatorie entrano nei gruppi oggetto di «campagne mirate» di recupero con le maniere forti

Giovanni Parente
Gianni Trovati
ROMA

Nelle intenzioni dei proponenti, almeno quelle ufficiali, le rottamazioni avrebbero dovuto aumentare la capacità di riscossione del Fisco e alleggerire il magazzino degli arretrati. Ma questi due obiettivi, rilanciati nelle dichiarazioni dei Governi di ogni colore politico che hanno approvato le tante sanatorie degli ultimi dieci anni, sono stati mancati. Perché il ritmo degli incassi non è cresciuto, mentre il magazzino si è gonfiato fino ai 1.331 miliardi scritti nell'ultimo censimento ufficiale. A prendere forma, però, è ora un effetto collaterale inatteso: la corsa di pignoramenti e azioni esecutive, alimentata anche dai tanti decaduti delle rottamazioni che sono finiti nelle "liste nere" dei debitori a cui l'amministrazione finanziaria si rivolge con la faccia dura.

L'evoluzione dei numeri del Fisco fotografata dalla Corte dei conti nell'ultima Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2025 mostra con qualche efficacia il fenomeno.

Le prime quattro rottamazioni hanno censito debiti da saldare entro la fine dello scorso anno per 93,1 miliardi di euro: ma nelle casse dello Stato sono arrivati solo 38,1 miliardi, il 41%. L'altro 59%, si è perso per strada.

Il rapporto può essere parzialmente influenzato dal fenomeno delle adesioni multiple, da parte dei contribuenti che risalivano sulla rottamazione successiva dopo essere decaduti da quella precedente per non aver rispettato il calendario dei pagamenti. Ma proprio il fenomeno dei clienti abituali delle rottamazioni mostra uno dei difetti principali dello strumento: utilizzato per guadagnare tempo, fermando con l'adesione pignoramenti e azioni esecutive, e non per onorare i propri debiti.

Nel gioco del fisco, però, la lattina calciata in avanti si ripresenta. Perché chi decade da una definizione agevolata per non aver pagato in tempo le rate torna nel calderone della riscossione ordinaria, e lo fa vestito di una maglia nera che lo inserisce nei gruppi («cluster», come li chiama l'agenzia) delle «campagne mirate». In cui è previsto l'utilizzo delle maniere forti.

Nasce anche da qui la corsa dei pignoramenti, al centro in questi anni di un'impennata. Nel 2025 sono stati 772.653, cioè il 25,2% in più rispetto al 2024 e il triplo dei quasi 265mila registrati nel 2022.

La tattica dilatoria, insomma, non può essere infinita. Perché a un certo punto il Fisco torna a mostrare i denti. Anche se spesso nemmeno le maniere forti appaiono sufficienti a superare le resistenze dei contribuenti.

Le azioni sui beni mobili registrati, calcola sempre la Corte dei conti, hanno successo nel 47,2% dei casi. Mentre quando, ma capita raramente, oggetto del pignoramento è un immobile solo il 3,8% delle procedure va a segno. Nel pignoramento presso terzi l'indice si ferma al 22,1%; e proprio per questo l'ultima manovra ha permesso all'agenzia delle Entrate di inviare alla cugina dedita alla riscos-





Il Sole 24 ORE
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 54883 Diffusione: 106518 Lettori: 668000 (Data Stampa 9)

DATA STAMPA
25° Anniversario
Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 553698 del 01/07/2026

sione i dati delle fatture elettroniche: in questo modo, infatti, scatta il rosso per i pagamenti a favore di chi ha debiti insoluti con il Fisco, che incassa al suo posto le somme.

La chiusura dell'ultimo anello della catena è decisiva per tradurre in risultati la netta accelerata impressa dall'amministrazione finanziaria ai controlli (Sole 24 Ore di ieri). Anche se la battaglia contro la resistenza dei debitori a pagare è titanica.

Negli ultimi 25 anni le cartelle sono riuscite a portare nelle casse di Stato, Inps, Inail ed enti territoriali 217,8 miliardi di euro, cioè il 14,7% degli 1.477 miliardi iscritti a ruolo nello stesso periodo. L'85,3% che rimane, quindi, per ora latita: e ha molte probabilità di continuare a farlo.

Manca all'appello ancora il 70% abbondante dei debiti nati nei primissimi anni Duemila. E quando si guarda a periodi più vicini, la quota di incassi scende intorno al 10% del 2020-2022, per poi atterrare al 2,19% dei carichi affidati nel corso del 2025.

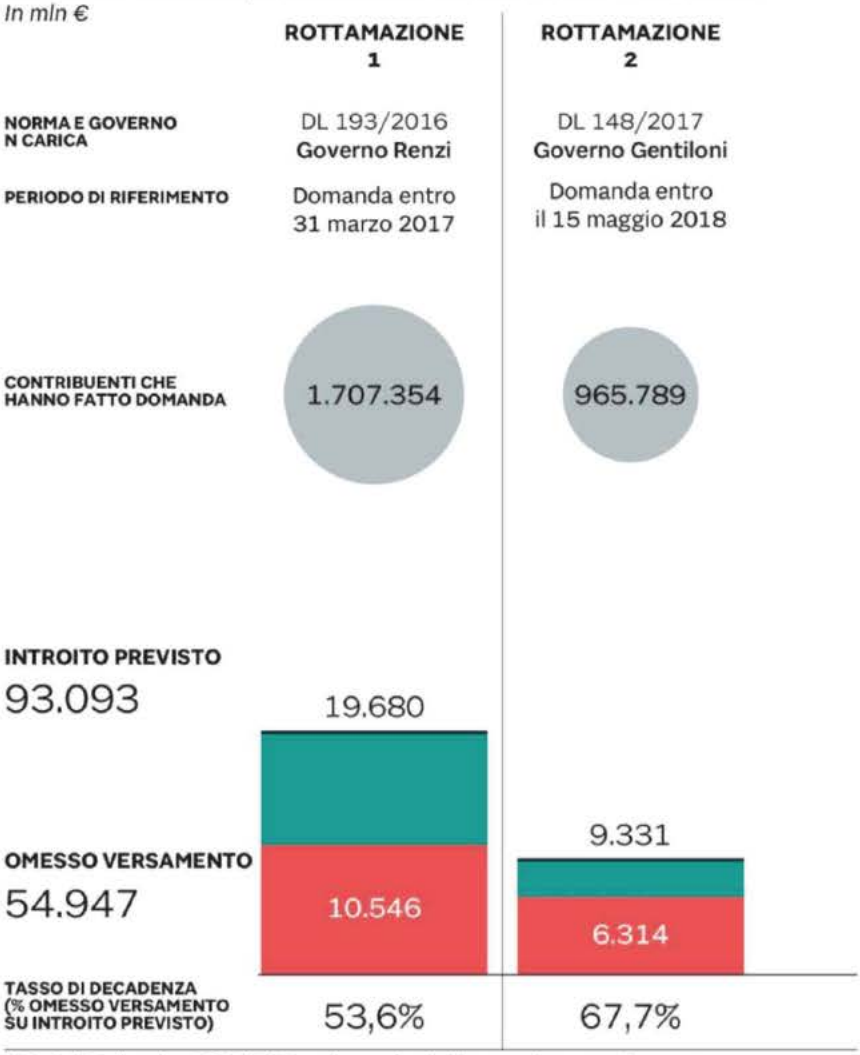
Con presupposti del genere, sono tutte da verificare le conseguenze del nuovo meccanismo del discarico automatico dopo cinque anni. Che, in vigore per i ruoli affidati dal 1° gennaio 2025, farà partire dal 2030 i propri effetti. E senza un drastico cambio di passo rischia di coinvolgere la larghissima maggioranza dei nuovi carichi. Fra i debiti nati nel 2020, per esempio, fino alla fine dello scorso anno l'89,5% si era tenuto lontano dal pagamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro aggiornato a fine 2025

LA FUGA DALLE DEFINIZIONI AGEVOLATE

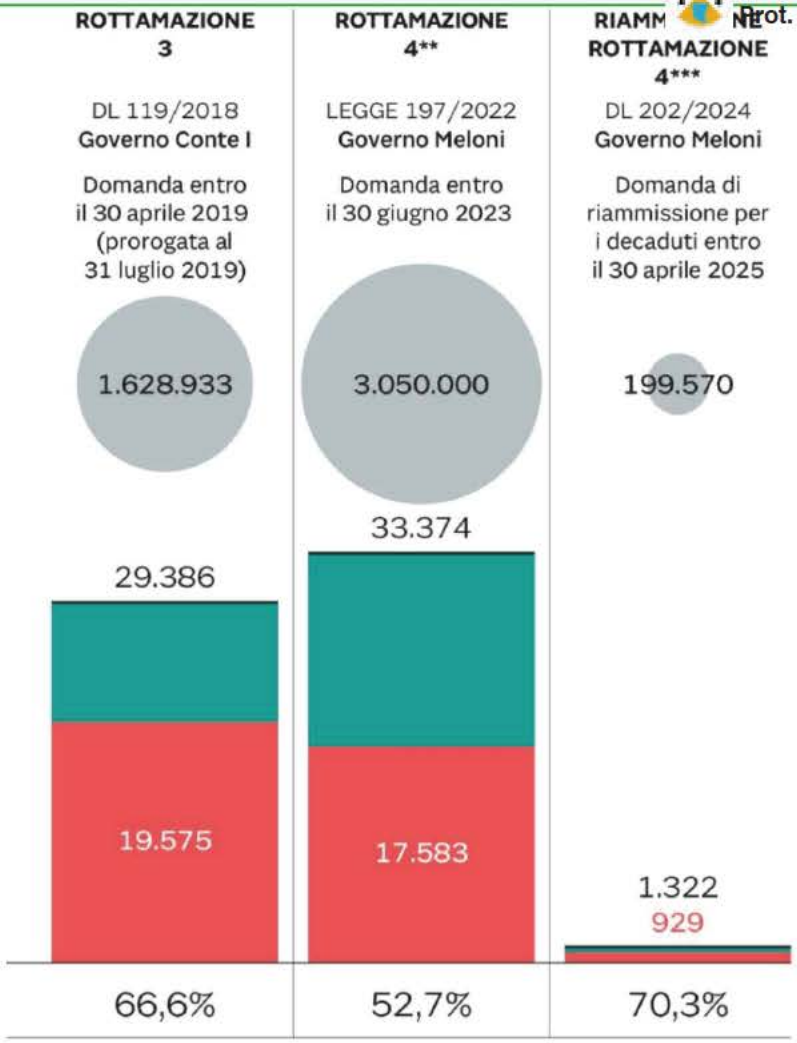
Il confronto tra introiti previsti e omessi versamenti delle 4 rottamazioni*.
In mln €



(*) Dati al 31 dicembre 2025. (**) L'introito previsto indicato per la rottamazione quater è quello relativo alle rate 2023, 2024 e 2025 mentre l'importo complessivamente atteso è di 52.826 milioni di euro.

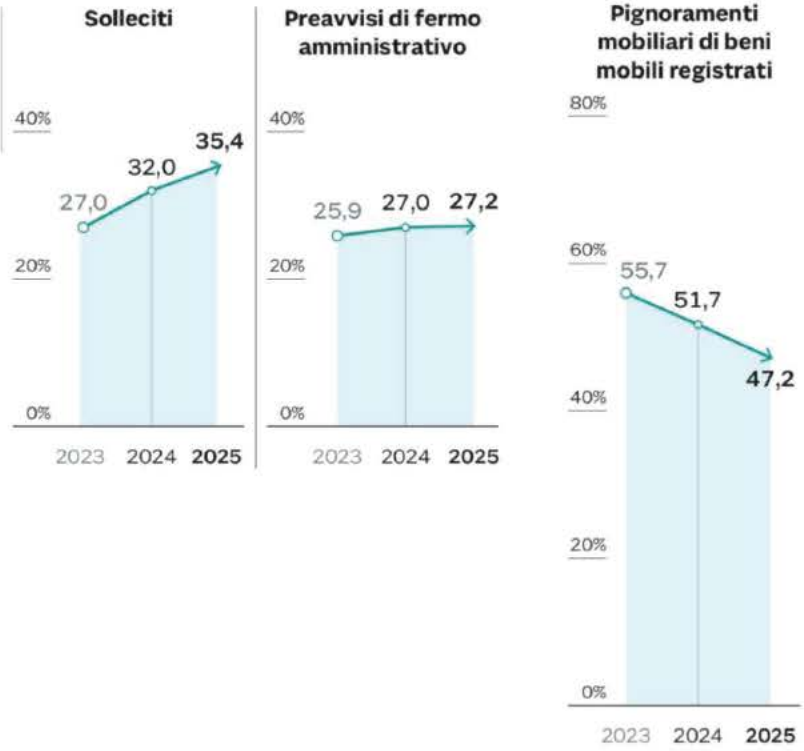
Il Sole 24 ORE
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 54883 Diffusione: 106518 Lettori: 668000 (Data Stampa 9)

DATA STAMPA
15° Anniversario
Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 553698 del 01/07/2026



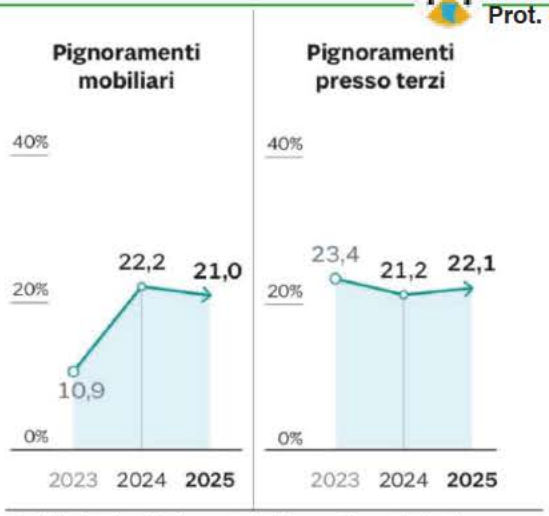
(***) L'introito previsto riguarda le rate in scadenza nel 2025 mentre l'importo complessivvamente atteso è 6.058 milioni di euro.
Fonte: elaborazioni su dati Corte dei conti e agenzia delle Entrate Riscossione

L'INDICE DI EFFICACIA
L'efficacia di misure cautelari ed esecutive per la riscossione*

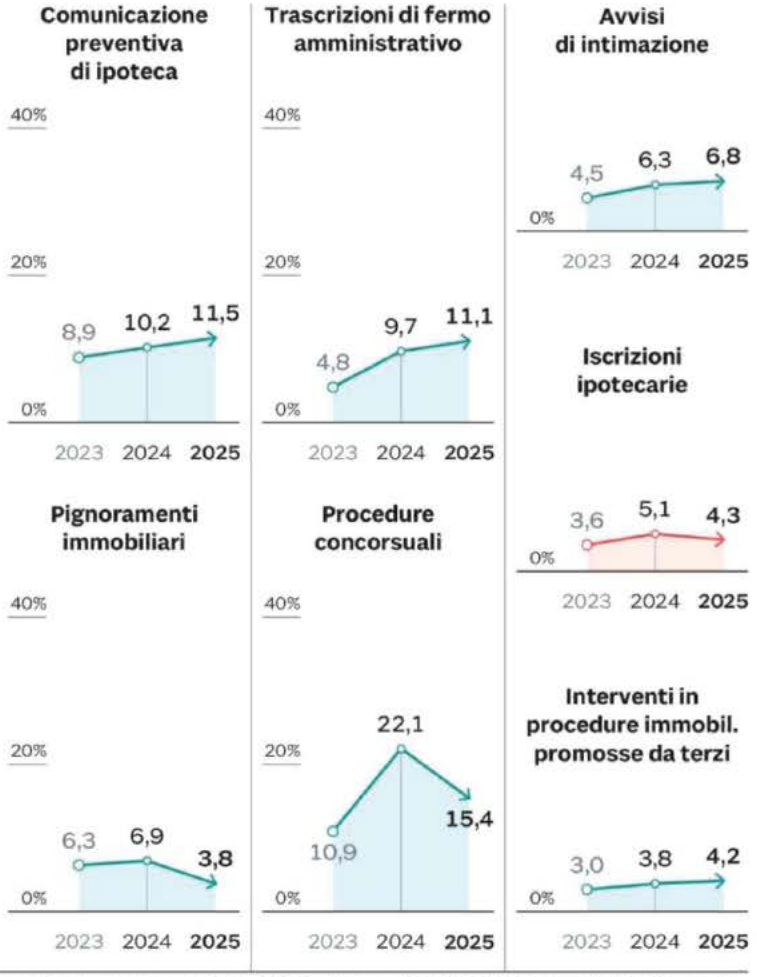


Il Sole 24 ORE
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 54883 Diffusione: 106518 Lettori: 668000 (Data Stampa 9)

DATA STAMPA
45° Anniversario
Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 553698 del 01/07/2026



(*) Gli indicatori sintetici di efficacia delle singole azioni sono costruiti come il rapporto tra il numero delle azioni ad "alta efficacia" ed il numero complessivo delle azioni realizzate e, a tale scopo, la rendicontazione utilizza un algoritmo di calcolo che attribuisce un valore di "alta efficacia" alle azioni che, nei 90 giorni successivi dalla data dell'azione, registrano una delle seguenti combinazioni di eventi sulle cartelle incluse nell'azione di riscossione: • Pagamenti



complessivamente superiori a 5.000 €. • Pagamenti >10% del debito oggetto dell'azione per le azioni con debito fino a 1.000 €. • Pagamenti >5% del debito oggetto dell'azione per le azioni con debito fino a 10.000 €. • Pagamenti >1% del debito oggetto dell'azione per le azioni con debito superiore a 10.000 €. • Presentazione di una istanza di dilazione + un pagamento di qualsiasi importo". Fonte: elab. su dati Corte dei conti e agenzia delle Entrate Riscossione